

## **Allegato 1.b – Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas**

Il presente allegato fornisce chiarimenti in merito alla individuazione dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al Decreto.

Sono identificabili quali biomasse di "Tipo b)", di cui all'articolo 8, comma 4, del Decreto, esclusivamente i sottoprodotti di origine biologica che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

- sono riportati nell'elenco sottostante;
- rispettano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e, per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, del Regolamento CE n. 1069/2009, del Regolamento CE n. 142/2011, del Regolamento CE n. 592/2014 e delle Linee Guida approvate in Conferenza Unificata Stato Regioni il 7 febbraio 2013.

Ai fini della determinazione della tariffa incentivante base dell'impianto, dello specifico Registro, del rispettivo contingente e dell'eventuale applicazione di criteri di priorità o di accesso ai premi, è necessario individuare la tipologia di alimentazione dell'impianto facendo riferimento esclusivamente a quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio.

A tale scopo si precisa che, nel caso di autorizzazione unica, le suddette informazioni devono essere riportate nel testo dell'autorizzazione stessa o nei relativi allegati. Nel caso di iter autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto che non preveda l'emanazione di specifico provvedimento o atto d'assenso comunque denominato da parte dell'Autorità competente, le suddette informazioni devono essere riportate nella documentazione che il richiedente è tenuto a presentare alla stessa Autorità.

Si elencano di seguito i sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1.A dell'Allegato 1 del Decreto, integrata con quanto disposto dalla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (c.d. "Collegato Ambientale"):

## ELENCO SOTTOPRODOTTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS

- 1 Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009
  - classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel Regolamento stesso e nel Regolamento CE n. 142/2011):
    - ✓ carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali;
    - ✓ prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;
    - ✓ sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;
    - ✓ sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
    - ✓ rifiuti da cucina e ristorazione;
    - ✓ sottoprodotti di animali acquatici;
  - classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel Regolamento stesso e nel Regolamento CE n. 142/2011):
    - ✓ stallatico: escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato;
    - ✓ tubo digerente e suo contenuto;
    - ✓ farine di carne e di ossa;
    - ✓ sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all'articolo 27, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento:
      - da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2;
      - da macelli diversi da quelli disciplinati dall'articolo 8, lettera e) del predetto Regolamento;
  - Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all'articolo 8 del Regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel Regolamento stesso e nel Regolamento CE n. 142/2011).
- 2 Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale
  - effluenti zootecnici;
  - paglia;
  - pula;
  - stocchi;
  - fieni e trucioli da lettiera;
  - residui di campo delle aziende agricole;
  - sottoprodotti derivati dall'espianto;
  - sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;
  - sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;
  - potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

### 3 Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro: buccette, semini, bacche fuori misura;
- sottoprodotti della trasformazione delle olive: sanse di oliva disoleata, sanse umide, sanse esauste, acque di vegetazione; è consentito anche l'uso della sansa vergine dalle lavorazioni a tre fasi o presse (nel seguito sansa) nella sola regione Sardegna o qualora la sansa fornita all'impianto di produzione elettrica provenga da impianti di produzione di sansa che distino più di 70 km dal più vicino sansificio. Il ricorrere di tale ultima condizione è dichiarato dal produttore di energia elettrica all'atto della richiesta di accesso agli incentivi e oggetto di analogo impegno da rinnovare annualmente; in fase di esercizio, si applicano le vigenti modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica;
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva: vinacce, graspi, buccette, vinaccioli e farine di vinaccioli;
- sottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, pastazzo di agrumi, noccioli, gusci;
- sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari: condizionamento, sbucciatura, confezionamento;
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: borlande, melasso, polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate;
- sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: farinaccio, pula, lolla;
- sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali: farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati;
- pannello di spremitura di alga;
- sottoprodotti delle lavorazioni ittiche;
- sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno;
- sottoprodotti della torrefazione del caffè;
- sottoprodotti della lavorazione della birra;
- sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi: pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, terre decoloranti usate oleose, pezze e code di lavorazione di oli vegetali;

### 4 Sottoprodotti provenienti da attività industriali

- sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti;
- sottoprodotti dell'industria del recupero e del riciclo di materie a base organica;

Sono sottoprodotti anche:

- sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione;
- sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari;
- sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali

## IMPRESA OPERANTE NEL SETTORE FORESTALE

### Definizioni e precisazioni per il riconoscimento del criterio di priorità (articolo 10, comma 3, lettera a) del Decreto)

Ai fini della formazione della graduatoria, il Decreto attribuisce un criterio di priorità, di cui all'articolo 10, agli impianti a biomasse e biogas con potenza fino a 0,600 MW, autorizzati esclusivamente all'utilizzo di biomasse di "Tipo b)", o di biomasse di "Tipo b)" e di "Tipo a)" con una percentuale di queste ultime non superiore al 30% in peso, e facenti parte del ciclo produttivo di:

- i. una impresa agricola e/o di allevamento;
- ii. una impresa forestale.

Per azienda forestale si intende un'impresa iscritta alla Camera di Commercio che svolge prioritariamente attività di "*silvicoltura e altre attività forestali*" (codice Ateco 02.10.00) o "*utilizzo di aree forestali*" (codice Ateco 02.20.00).

Al riguardo si specifica che rientrano nella classificazione **Codice 02.10.00 "Silvicoltura e altre attività forestali"** le seguenti attività:

- arboricoltura forestale: rimboschimento, trapianto, diradamento e conservazione delle foreste e delle aree boschive;
- coltivazione di bosco ceduo, di legna destinata alla produzione di pasta di cellulosa e legna da ardere;
- gestione di vivai forestali.

Dalla classe 02.10 sono escluse:

- coltivazione di alberi di Natale;
- gestione di vivai (esclusi quelli per la silvicoltura);
- raccolta di prodotti forestali selvatici non legnosi;
- produzione di ceppi e trucioli.

Rientrano nella classificazione **Codice 02.20.00 "Utilizzo di aree forestali"** le seguenti attività:

- abbattimento di alberi;
- produzione di tronchi (tondame) per le industrie del settore;
- produzione di tronchi (tondame) utilizzati in forma non lavorata, quali puntelli da miniera, per recinti o altra paleria;
- raccolta e produzione di legna per la produzione di energia;
- raccolta e produzione di residui della raccolta boschiva per la produzione di energia;
- produzione di carbone nella foresta (utilizzando metodi tradizionali).

Dalla classe 02.20 sono escluse:

- coltivazione di alberi di Natale;
- arboricoltura forestale: imboschimento, rimboschimento, trapianto, diradamento e conservazione delle foreste e delle aree boschive;
- raccolta di prodotti forestali selvatici non legnosi;
- produzione di ceppi e trucioli;
- produzione di carbone tramite distillazione del legno.